

ENTE PARCO DI PORTOFINO
S. MARGHERITA L. (GE)

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' AGRICOLE

NORME

Art. 4 Norme di Attuazione del
Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino
Deliberazione Consiglio Regionale n° 33 del 26 giugno 2002
Approvato con delibera di Consiglio n. del 14 maggio 2004

INDICE

TITOLO I OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione

TITOLO II QUADRO CONOSCITIVO

- Art. 4 Documenti costitutivi
- Art. 5 Aggiornamento dei documenti costitutivi

TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE TRADIZIONALI E BIOLOGICHE

- Art. 6 Definizione di Area agricola
- Art. 7 Aree non agricole ricadenti nelle zone C1, C2 e D1
- Art. 8 Disciplina delle attività agricole secondo gli usi tradizionali
- Art. 9 Attività agricole secondo i metodi dell'agricoltura biologica
- Art. 10 Esercizio del pascolo
- Art. 11 Riduzione e trattamento dei residui vegetali

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

- Art. 12 Riqualificazione di locali e manufatti esistenti di servizio alle attività agricole
- Art. 13 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole
- Art. 14 Impianti di trasporto a fune
- Art. 15 Recinzioni temporanee per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica
- Art. 16 Serbatoi per riserva idrica
- Art. 17 Sistemazioni idraulico agrarie
- Art. 18 Pergolati a sostegno delle viti e delle altre piante fruttifere di interesse agrario

TITOLO V
AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

- Art. 19 Valorizzazione del germoplasma di cultivar locali di interesse agrario
Art. 20 Filiere agro-alimentare e promozione dei prodotti tipici
Art. 21 Adozione ed uso del marchio

TITOLO VI
PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- Art. 22 Attività non soggette al rilascio di nulla osta
Art. 23 Interventi e attività soggetti al rilascio di nulla osta

TITOLO VII
SPORTELLO DEL PARCO

- Art. 24 Istituzione dello sportello del Parco

TITOLO I
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 e riguarda la definizione e la disciplina dell'insieme degli interventi necessari a garantire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, incluse le attività agrituristiche.

Art. 2 Finalità

1. Il regolamento, attraverso una preventiva analisi agronomica dell'esistente, ha come finalità generale il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica, incluse le attività agrituristiche, nonché la qualificazione e promozione dei prodotti, con l'obiettivo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale e della remuneratività delle produzioni tipiche del parco, attraverso:

- a) l'individuazione su cartografia delle aree agricole presenti all'interno della zona C1 del piano, in attualità di coltivazione e di quelle dismesse ma con qualità catastale agricola e suscettibili di recupero;
- b) l'individuazione su cartografia delle aree con caratteristiche agricole e forestali presenti nelle zone C2 e D1 del piano;
- c) la conoscenza dell'attività agricola svolta nell'area parco e la definizione degli interventi per il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e agrituristiche, nel rispetto del contesto paesistico-ambientale di elevato pregio che caratterizza l'area parco;
- d) l'individuazione di attività di supporto al settore per la promozione e la valorizzazione delle produzioni.

Art. 3 Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree agricole presenti nella fascia di protezione C1 del Parco Naturale Regionale di Portofino come individuato dalla Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 e a quelle con caratteristiche agricole e forestali presenti nelle zone C2 e D1 del piano, come individuate nella cartografia allegata al presente regolamento.

2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo da parte dell'Ente parco e per quelli attuati da altri Enti pubblici.

TITOLO II

QUADRO CONOSCITIVO

Art. 4 Documenti costitutivi

1. Il quadro conoscitivo e normativo del regolamento, oltre alle presenti norme, comprende i seguenti elaborati:

- a) Disciplinari di produzione (Allegati A1 e A2)
- b) Relazione illustrativa – Analisi agronomica (Allegato B)
- c) Analisi di dettaglio dell'uso del suolo, cartografia in scala 1: 2.000 (Allegato C)
- d) Carta delle attività e dei comparti agricoli – scala 1: 5.000 (Allegato D)
- e) Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale – scala 1: 2.000 (allegato E)

Art. 5 Aggiornamento dei documenti costitutivi

1. I documenti costitutivi di cui agli allegati A, B, C, D, E potranno essere oggetto di aggiornamento ed eventuale integrazione mediante deliberazione di Consiglio dell'Ente parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.

2. In particolare il proprietario di un fondo può segnalare all'Ente Parco eventuali errori di perimetrazione ovvero l'assegnazione di errata qualità colturale per le aree di cui ai successivi art. 6 e 7, allegando apposita dichiarazione, relativa cartografia catastale aggiornata e idonea documentazione fotografica.

L'Ente Parco, a seguito di idoneo sopralluogo, verifica la segnalazione anche sulla base di quanto rappresentato nelle riprese fotografiche aeree del febbraio e settembre 2002, e, se del caso, procede alla rettifica cartografica mediante apposito provvedimento di Consiglio.

TITOLO III

ORIENTAMENTI PER LE ATTIVITA AGRICOLE TRADIZIONALI E BIOLOGICHE

Art. 6 Definizione di Area agricola

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nelle aree agricole perimetrate alla tavola "Zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale" (Allegato E) e distinte in:

- a) aree agricole in attualità di coltivazione;
- b) aree con qualità catastale agricola dismesse ma suscettibili di recupero.

2. Le aree agricole in attualità di coltivazione con qualità catastale non agricola, sono da considerarsi a tutti gli effetti aree agricole in attualità di coltivazione di cui al

precedente capoverso, in presenza di un impegno del proprietario ad effettuare la voltura catastale dalla qualità originaria alla qualità agricola attuale.

3. Per realizzare le opere necessarie al ripristino delle colture nelle aree con qualità catastale agricola, attualmente dismesse ma suscettibili di recupero, di cui al comma 1, lett. b, si applicano le procedure di cui agli Artt. 2, 36, 47 della L.R. 04/99 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e s.m.i. , previo rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco con le modalità e procedure indicate all'art. 23.

Art. 7 Aree non agricole ricadenti nelle zone C1, C2 e D1

1. Gli interventi sulla vegetazione che interessano le aree a bosco e a giardino, ricadenti in zona C1, C2 e D1 ed individuate nella Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale (allegato E), sono normate dal Regolamento degli interventi sulla vegetazione.

Art. 8 Orientamenti per le attività agricole secondo gli usi tradizionali

1. L'Ente Parco tutela e promuove l'esercizio delle attività agricole secondo gli usi tradizionali, anche ai fini della conservazione e difesa dal degrado del paesaggio agricolo-forestale tipico del Parco di Portofino.

2. L'Ente Parco promuove l'adozione di modelli di coltivazione eco-compatibili e a basso impatto ambientale.

3. Nell'ambito di ogni singola azienda agricola, il recupero delle aree agricole abbandonate è prioritario rispetto alla realizzazione di nuovi impianti appartenenti alle medesime qualità colturali dismesse.

4. L'impianto di nuove colture deve essere realizzato preferibilmente sulla base della vocazione colturale del terreno stesso, da valutarsi prendendo in considerazione fattori come la fertilità, la reazione chimica (pH), l'esposizione, la giacitura, il microclima, la disponibilità di risorse idriche, la presenza di infrastrutture, la possibilità di meccanizzare le operazioni colturali, la conoscenza di colture pregresse o storiche, la presenza di patogeni endemici.

5. Le lavorazioni profonde e superficiali del terreno devono essere eseguite senza danneggiare le sistemazioni agrarie esistenti.

6. Le lavorazioni ordinarie del terreno devono essere effettuate in modo accurato, cercando di lavorare il terreno in giusta tempera. La profondità di lavorazione non deve superare il consueto franco di lavorazione, per non portare in superficie terreni vergini privi di attività microbica, ricchi di scheletro e con scarsa fertilità.

7. Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuato prioritariamente mediante metodi non inquinanti, quali: lavorazioni superficiali del terreno, sfalci ripetuti, scerbatura ed estirpazione manuale o meccanica, pacciamatura del terreno con reimpiego di residui vegetali idonei, pascolo guidato. L'impiego dei diserbanti di

sintesi è ammesso solo nel caso di trattamenti localizzati contro rilevanti infestazioni di malerbe o arbusti infestanti perennanti. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti diserbanti è fatto divieto di impiegare prodotti classificati “Molto tossici, Tossici o Nocivi” qualora dello stesso prodotto siano disponibili prodotti classificati “Irritanti o Non classificati” . Si applicano comunque in quanto più restrittive le disposizioni dei disciplinari di produzione approvati dalla Regione Liguria ai sensi del Reg. Ce 1257/99 (Allegato A1).

8. È vietato effettuare la pulizia del terreno dalle infestanti mediante fuoco controllato (fuoco prescritto) andante.

9. È favorito il riutilizzo di residui dell'attività agricola o zootecnica svolta nell'ambito di ogni singola azienda per la produzione di pacciamanti e concimi organici, terricciati e compost da reimpiegare nei processi produttivi.

10. Per l'oliveto ed il vigneto è consentita la sola irrigazione di soccorso, in caso di andamento siccitoso della stagione estiva che rischi di compromettere la produzione. Nel caso di impianti fissi, saranno da preferire il sistema di irrigazione a goccia o analoghi sistemi di microirrigazione.

11. Per le colture orticole e seminative, è necessario applicare il criterio della rotazione delle colture. Il programma di concimazione e la definizione del piano di rotazione sono effettuati tenendo conto delle diverse esigenze nutritive dei vari ortaggi. Il limite massimo di somministrazione di azoto per le colture orticole è comunque fissato in 200 kg di azoto per ettaro.

12. Le distanze d'impianto devono essere consone alla specie coltivata, alla varietà, alle caratteristiche del terreno e al tipo di coltivazione.

13. E' necessario che le somministrazioni di nutrienti mediante sostanze chimiche con azione fertilizzante non superino le asportazioni di nutrienti determinate dalla raccolta del prodotto finale.

14. È obbligatorio che la raccolta di qualunque tipo di prodotto agricolo destinato al consumo o alla commercializzazione avvenga solo dopo la scadenza dei tempi di carenza dei presidi sanitari eventualmente utilizzati e comunque ammessi dai disciplinari di produzione approvati dalla Regione Liguria ai sensi del Reg. Ce 1257/99 (Allegato A1). I prodotti agricoli raccolti debbono essere conferiti ai centri di lavorazione e commercializzazione nel più breve tempo possibile.

15. E' favorito l'uso di trappole cromotropiche o a feromoni per il monitoraggio degli insetti nocivi (mosca dell'olivo, tignole etc.) ed è ammesso l'uso di antiparassitari secondo i disciplinari di cui agli allegati A1 e A2.

16. La potatura di riforma degli olivi dovrà essere eseguita nel rispetto delle forme tradizionali di allevamento delle piante, fatte salve giustificate esigenze legate alla sicurezza degli operatori e alla possibilità di meccanizzare le operazioni colturali. In ogni caso, la capitozzatura e la ceduzione delle piante di olivo sono ammesse solo nei casi di rischio per l'incolumità pubblica e di gravi fitopatie di natura biotica ed abiotica a carico delle branche o dei polloni da asportare.

17. La raccolta delle olive deve essere eseguita preferibilmente in epoca precoce e comunque a maturazione evidente del frutto, a partire dal momento dell'invasatura. Non risultano ammissibili sistemi di raccolta che producano lesioni o danni di diverso tipo alla vegetazione.

18. La conservazione post-raccolta delle olive deve essere effettuata in locali idonei e con metodi atti a limitare il più possibile i fenomeni naturali di deterioramento delle drupe. Per non compromettere la qualità dell'olio è opportuno che le olive vengano avviate al frantoio non oltre tre/cinque giorni dalla raccolta.

19. Nuovi impianti o reimpianti di vigneti dovranno essere realizzati utilizzando materiale vivaistico certificato ovvero autorizzato/fornito dal Parco in quanto proveniente da cultivar locali recuperate nell'ambito del programma di valorizzazione del germoplasma locale. Il viticoltore dovrà dimostrare di essere in possesso del diritto di reimpianto, secondo le normative vigenti. Sono ammesse solo le cultivar raccomandate o autorizzate nelle diverse province della Liguria. È consentito solo l'acquisto di barbatelle già innestate. L'innesto a dimora su selvatico non è ammesso, secondo le vigenti disposizioni fitosanitarie.

20. Nei vigneti sono ammesse le sole forme di allevamento tipiche dell'area ed in controspalliera, a pergola, maritata all'ulivo o ad altre alberature e su arbusto di castagno tagliato, scortecciato e infisso al suolo a carattere isolato secondo l'uso tradizionale a "poggio". La distanza tra i filari deve essere tale da consentire, laddove possibile, il transito delle macchine.

21. Ai fini del presente Regolamento, il castagneto da frutto è considerato una coltura agraria. È ammesso il recupero produttivo dei castagneti abbandonati (fustaie) che a catasto appartengono alla qualità colturale "Castagneto da frutto".

22. Per nuovi impianti o reinnesti di castagneti dovranno essere impiegate varietà autorizzate dal Parco, in quanto provenienti da cultivar locali recuperate nell'ambito del programma di valorizzazione del germoplasma locale.

23. Le potature dei castagneti dovranno essere effettuate nel periodo autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa, eliminando tutti i rami secchi ed asportando il materiale di risulta. Per la protezione delle superfici di taglio, per quanto possibile, si utilizzeranno appositi prodotti cicatrizzanti, con preferenza per cere contenenti additivi biologici. Per quanto riguarda l'innesto del castagno sono da preferirsi il tipo doppio spacco inglese, spacco pieno, gemma ed anello ed in subordine l'innesto a corona .

24. Per quanto non espressamente indicato nei commi precedenti l'attività agricola esercitata nel parco secondo i metodi tradizionali deve essere realizzata nel rispetto dei disciplinari allegati al presente Regolamento (allegati A1 e A2):

- a) Regione Liguria Assessorato Agricoltura e Turismo, Regolamento Ce 1257/99, Sottomisura F.2 (6.2), Riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate, Modelli di coltivazione eco-compatibili - Disciplinari di produzione olivo-vite-castagno;
- b) Disciplinare delle produzioni orticole.

Art. 9 Attività agricole secondo i metodi dell'agricoltura biologica

1. L'Ente Parco promuove l'adozione di modi di coltivazione conformi ai principi dell'agricoltura biologica secondo quanto proposto dalla L.R. 36/1999 "*Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico*" e s.m.i. e sulla stessa base promuove azioni di sostegno alla formazione di una filiera del prodotto biologico.

2. Il conduttore di terreni agricoli che attiva modi di coltivazione e allevamento conformi ai disciplinari di produzione dell'agricoltura biologica, ne dà comunicazione al Parco, inoltrando copia della notifica già effettuata a norma dell'art. 9 della L.R. 36/1999.

3. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Parco inserisce nei programmi annuali forme di sostegno alle attività di agricoltura biologica.

Art. 10 Esercizio del pascolo

1. Il pascolo nelle aree agricole è consentito in appezzamenti delimitati da recinzioni elettrificate.

2. Nelle aree agricole presenti nella fascia di protezione C1 e C2, come individuate nella Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale (allegato D), il pascolo nel bosco è normato dalla L.R. 04/99 e dal Reg. Reg. 01/99. Il Parco favorisce l'esercizio del pascolo confinato o sorvegliato come pratica di prevenzione degli incendi boschivi.

Art.11 Riduzione e trattamento dei residui vegetali

1. L'Ente Parco sostiene ed indirizza le pratiche di riduzione e trattamento dei residui vegetali tramite sminuzzatura, biotriturazione e compostaggio, con l'obiettivo della cessazione della pratica dell'abbruciamento.

2. L'abbruciamento dei residui vegetali è normato dalla L.R. 04/99 e dal Reg. Reg. 01/99.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 12 Riqualficazione di locali e manufatti esistenti di servizio alle attività agricole

1. L'adeguamento funzionale di locali e manufatti esistenti, legittimi o legittimabili ai sensi del regolamento per la riqualficazione del patrimonio edilizio, ad uso esclusivo

di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio prodotti, ricovero animali) è normato dal Regolamento per la Riqualificazione del Patrimonio Edilizio.

2. E' consentito inoltre alle imprese agricole, per i locali di cui al comma precedente:
- a) l'adeguamento igienico-funzionale per esigenze legate alla trasformazione, alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) il recupero e l'adeguamento per lo svolgimento dell'attività agrituristica, che può essere esercitata anche nella forma dell'agricampeggio nelle sole aree agricole presenti nell'ambito di S. Fruttuoso, come regolamentata dalla normativa vigente.

Gli interventi di cui sopra dovranno risultare compatibili con il contesto paesistico ambientale esistente e conformi alle disposizioni e prescrizioni del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dovranno risultare rispondenti ai regolamenti di igiene dei singoli Comuni e alle norme igienico-sanitarie in materia.

La realizzazione dei suddetti interventi è ammissibile solamente per le imprese agricole che dimostrino un'estensione dell'azienda corrispondente ad un fabbisogno di mano d'opera pari a 100 giornate lavorative annue, calcolate sulla base dei parametri ettaro-coltura vigenti in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale Regionale (P.S.R.).

3. L'Ente parco favorisce la riqualificazione dei manufatti esistenti di servizio alle attività agricole, secondo le modalità esecutive previste dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti – nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio - e l'adozione di uno specifico regolamento per la corresponsione di aiuti, contributi o agevolazioni.

Art. 13 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole

Le modalità di realizzazione di nuovi locali funzionali all'attività agricola sono disciplinate nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

I suddetti locali potranno essere realizzati esclusivamente nella fascia di protezione C1, come individuata dal Piano del parco.

Art. 14 Impianti di trasporto a fune

1. Gli impianti di trasporto a fune possono essere realizzati se connessi alla conduzione agricola dei fondi secondo quanto previsto nel Regolamento per l'accessibilità.

Art.15 Recinzioni temporanee per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

1. E' consentita la realizzazione di recinzioni temporanee per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Le recinzioni, a carattere temporaneo, non devono in alcun modo occludere od ostacolare il passaggio nei percorsi ad uso pubblico.

Art. 16 Serbatoi per riserva idrica

1. E' consentita la realizzazione di serbatoi interrati per riserva idrica a scopi irrigui, per il fabbisogno domestico e zootecnico, secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

2. Per la realizzazione di serbatoi con capacità superiore a 15 mc e sino ad un massimo di 50 mc, come previsto dall'art. 9, comma 3, lett. f del Piano del parco, occorrerà presentare idoneo piano agricolo aziendale che ne dimostri l'adeguatezza in funzione delle esigenze colturali in atto o in progetto.

Art. 17 Sistemazioni idraulico agrarie sui terreni agricoli

1. Fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie:

- a) i terrazzamenti con sostegno in muro a secco o a ciglione inerbito;
- b) strutture di accesso e collegamento tra i terrazzamenti;
- c) le opere di regimazione delle acque superficiali e sottosuperficiali;
- d) le opere per la raccolta delle acque di precipitazione e di irruente e sovrabbondante scorrimento superficiale, da realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delle acque e sorgenti.

2. Gli interventi di manutenzione o la realizzazione delle sistemazioni idraulico agrarie di cui al precedente comma devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dal Regolamento per l'accessibilità, nonché secondo le indicazioni di cui alla Guida e Codice dei materiali.

Art. 18 Pergolati a sostegno della vite e delle altre piante fruttifere di interesse agrario.

1. I pergolati e le strutture di sostegno necessarie per la coltivazione della vite e delle altre piante di interesse agrario, per impianti a carattere produttivo in pieno campo, sono realizzate secondo le tipologie tradizionali in uso nella zona, utilizzando legno di specie presenti sul territorio del Parco e prioritariamente castagno, robinia, frassino orniello e corbezzolo.

2. Per la realizzazione di pergolati in adiacenza alle abitazioni, funzionali anche all'allevamento di piante agricole, si applica quanto specificatamente previsto dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

TITOLO V
AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRICOLE

Art. 19 **Valorizzazione del germoplasma di cultivar locali di interesse agrario**

1. L'Ente Parco promuove le iniziative di conservazione e valorizzazione del germoplasma di specie di interesse agrario presenti sul proprio territorio e nelle aree limitrofe ad esso collegate storicamente.

2. L'Ente Parco, mediante un apposito regolamento e secondo le disponibilità finanziarie a bilancio, stabilisce l'assegnazione di un contributo ai conduttori dei fondi che si rendono disponibili per l'identificazione e le attività di conservazione e tutela degli esemplari di cultivar locali, presso il proprio fondo.

Art. 20 **Filiere agro-alimentari e promozione dei prodotti tipici**

1. L'Ente Parco promuove e sostiene le attività preordinate a comporre i segmenti delle filiere agro-alimentari caratteristiche del Parco ed in particolare olivicoltura, viticoltura, produzioni biologiche, officinali, aromatiche e miele.

2. L'Ente Parco inserisce nella propria programmazione, nei limiti delle disponibilità a bilancio, forme di sostegno allo sviluppo delle filiere agricole.

Art. 21 **Adozione ed uso del marchio**

1. L'Ente Parco promuove l'uso del marchio del Parco di Portofino per la commercializzazione dei prodotti locali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente Parco elabora un'apposito Regolamento.

TITOLO VI
PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 22 **Attività non soggette al rilascio di nulla osta**

1. Le attività connesse alle ordinarie pratiche colturali dell'agricoltura tradizionale e biologica, come definite agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, non sono soggette al rilascio di nulla osta, compresa l'installazione di piccoli tunnel (con un'altezza massima di m 1,80 non ancorati al suolo stabilmente e da rimuovere a fine coltura) e la combustione di residui vegetali (secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento 29/06/2001 e s.m.i.) e l'esercizio del pascolo negli appezzamenti agricoli presenti nelle fasce di protezione C1 e C2.

2. L'inizio delle attività di cui all'Art. 8 (agricoltura biologica) deve essere comunicata al Parco a fini conoscitivi.

3. La realizzazione dei programmi di lotta guidata per la difesa fitosanitaria ammessi dai Disciplinari di produzione di cui all'allegato E deve essere comunicata all'Ente Parco a fini conoscitivi.

Art. 23 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta

1. La ripresa della coltivazione nelle aree con qualità catastale agricola dismesse ma suscettibili di recupero, secondo le indicazioni della Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale (allegato D), è subordinata al rilascio di nullaosta dell'Ente parco.

A tale scopo è necessario presentare:

a) Piano agricolo aziendale in cui siano descritti gli interventi da realizzarsi per il recupero dell'area nonché l'attività agricola in progetto;

b) relazione d'incidenza dell'intervento sul S.I.C. IT1332622.

L'Ente parco rilascia il nullaosta qualora l'intervento proposto risulti fattibile dal punto di vista agronomico, non incida sui valori naturalistici tutelati dal SIC, non comprometta l'assetto idrogeologico dell'area e non alteri in maniera significativa il contesto paesistico-ambientale.

2. L'esercizio del pascolo nelle superfici boscate presenti all'interno delle fasce di protezione C1 e C2, è subordinato al rilascio del nulla osta dell'Ente parco, nel quale può essere prescritto il carico massimo ammissibile e il periodo di pascolamento.

3. Gli interventi di cui all'art. 12 (adeguamento di locali e manufatti esistenti di servizio alle attività agricole) all'art. 13 (realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole), all'art. 14 (impianti di trasporto a fune), all'art. 15 (Recinzioni temporanee), all'art. 16 (Serbatoi per riserva idrica), all'art. 17 (Sistemazioni agrarie), all'art. 18 (Pergolati a sostegno della vite e delle altre piante fruttifere di interesse agrario), sono subordinati al rilascio del nulla osta dell'ente parco con le procedure e modalità indicate al titolo IV (Atti Amministrativi e Procedure) del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

4. Per la realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole (art. 13), per la legittimazione e riqualificazione di quelli esistenti, per il recupero di quelli esistenti ancorché legittimi in funzione del loro adeguamento per la realizzazione di locali per la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli o per l'esercizio dell'attività agrituristica (art. 12), deve essere presentato un Piano agricolo aziendale che descriva dettagliatamente il fondo agricolo in oggetto nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi nonché le direttrici individuate per il suo sviluppo.

5. La realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole e la regolarizzazione dei manufatti esistenti secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, è subordinata alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'Ente parco con la quale il richiedente si impegna ad eseguire l'ordinaria coltivazione e manutenzione agro-ambientale del terreno asservito e a registrare il vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato ed il

terreno asservito, come previsto dall'art. 9, comma 4, lett. d, punto 2 del piano del parco, entro 3 mesi dalla comunicazione di fine lavori, presso la Conservatoria dei registri Immobiliari.

Qualora l'Ente parco verifichi il mancato rispetto dell'impegno assunto intima al proprietario di ottemperare a quanto sottoscritto e, trascorsi 6 mesi, ordina la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII ***SPORTELLO DEL PARCO***

Art. 24 Istituzione dello sportello del Parco

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento viene istituito lo Sportello del Parco.

Lo Sportello del Parco è un servizio di assistenza tecnica che promuove e controlla tutte le fasi attuative del Regolamento. Lo Sportello è a disposizione dei conduttori dei fondi agricoli e forestali per fornire l'assistenza e l'orientamento utili a favorire l'applicazione delle norme del regolamento.